

Sent. n. 36/2025 pubbl. il 30/04/2025
Rep. n. 39/2025 del 30/04/2025



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Liquidazione Controllata
n. 15/2025 DI PAOLA PAOLA
Liquidazione Controllata
n. 16/2025 LONARDO
Antonino

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 38 2025 Rg. avviato su domanda di
ANTONINO LO NARDO

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

In data 14.04.2025 ANTONINO LO NARDO e PAOLA DI PAOLA hanno presentato ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento "familiare" di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti risiedono a Fano loc. Carrara (PU) e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre poi la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



- i ricorrenti sono entrambi lavoratori dipendenti (l'impresa con cui Di Nardo aveva svolto attività in proprio è cancellata dal 2014) sicché non sono assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (oltre 270 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per meno di centomila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) i ricorrenti sono coniugi conviventi e, peraltro, larghissima parte dell'indebitamento ha origine comune, ragion per cui può ritenersi operante la previsione dell'art. 66 cod. crisi (ferma sempre la separazione delle masse);

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso e la presenza di attivo distribuibile;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Antonino Lo Nardo nato a Palermo il 16.01.1964 e Paola Di Paola nata a Palermo il 23.03.1971 entrambi residenti in Fano (PU);

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Ilaria Taboni, già OCC;

(-) ordina al debitore, se tenuti e se non vi abbia già provveduto, il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;



Sent. n. 36/2025 pubbl. il 30/04/2025
Rep. n. 39/2025 del 30/04/2025

- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- (-) autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti;

Pesaro, il 23.04.2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pesaro, li 30 APR 2025

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Vitali Romina)

in corso
di registrazione

